

## COMUNICATO UFFICIALE N.6



CAMPIONATO CAGLIARI LEAGUE CALCIO A5

ACSI FOOTBALL

ROAD TO ALLIANZ STADIUM TORINO 2025

27 gennaio 2025

## 1. GIUSTIZIA SPORTIVA DEL campionato CAGLIARI LEAGUE calcio a5 stagione 2024-25

Il Giudice Sportivo Provinciale, in base alle risultanze degli atti ufficiali, nella seduta del 27-01-2025 delibera come segue:

### 1.1 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA GIORNATA

#### 1.1.1 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI TESSERATI GIOCATORI

#### A) ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICHE

Mantega Lorenzo	Futsal Sant'Elena	Art. 3	21/01/2025	1 giornata di squalifica
Moro Davide Fabio	Diddo's Pizza	Art. 3	22/01/2025	1 giornata di squalifica

#### B) AMMONIZIONI 1^ INFRAZIONE

Arisci Michele	Autocarrozzeria J. Caredda	Art. 121 R.D.	26/11/2024	Prima ammonizione
Mocci Riccardo	Diddo's Pizza	Art. 121 R.D.	17/12/2024	Prima ammonizione
Mocci Paolo	Diddo's Pizza	Art. 121 R.D.	22/01/2024	Prima ammonizione
Serra Fabio	FC Su Forru	Art. 121 R.D.	21/01/2025	Prima ammonizione
Testa Christian	FC Su Forru	Art. 121 R.D.	17/12/2024	Prima ammonizione
Lafnine Anas	Fragoline	Art. 121 R.D.	22/01/2025	Prima ammonizione
Caocci Dionisio Roberto	Squarta Praga	Art. 121 R.D.	04/12/2024	Prima ammonizione
Santos N. Henrique Glauber	Squarta Praga	Art. 121 R.D.	22/01/2024	Prima ammonizione

#### C) DIFFIDATI 2^ AMMONIZIONE

Soro Simone Pietro	Autocarrozzeria J. Caredda	Art. 121 R.D.	15/01/2025	seconda ammonizione
Werghe Khail	Curreli Group	Art. 121 R.D.	17/12/2024	seconda ammonizione
Picci Daniel	FC Su Forru	Art. 121 R.D.	21/01/2025	seconda ammonizione
Thadi Omar	Fragoline	Art. 121 R.D.	11/12/2024	seconda ammonizione
Marras Roberto	Fragoline	Art. 121 R.D.	17/12/2024	seconda ammonizione
Mulvoni Emanuele	Fragoline	Art. 121 R.D.	22/01/2025	seconda ammonizione

#### D) SQUALIFICA per una (1) gara per recidiva in AMMONIZIONE 3^ INFRAZIONE

#### E) SQUALIFICA per una (1) gara per recidiva in AMMONIZIONE 2^ INFRAZIONE (valida solo ai tesserati già squalificati per 3° ammonizione)

Nessuna



**1.2 A carico di Dirigenti, Allenatori, Tesserati**

**1.3 A carico di Società**

Nessuna

**1.4 Reclami**

**1.6 GIUDICE SPORTIVO**

☐

**1.6 SQUALIFICHE ATTIVE DEL COMITATO PGS DI CAGLIARI**

Eventuali nominativi non riportati non giustificano l'abrogazione della sanzione.

Tesserato	Team di appartenenza al momento della squalifica	Torneo	
-----------	--	--------	--

**1.7 NOTE**

**DISCIPLINARE SPORTIVA COMPORAMENTI ANTIREGOLAMENTARI  
E COMPORAMENTI VIOLENTI (SEGUITI DA ESPULSIONE)**

**ART. 1)** Terza ammonizione in gare differenti (1 giornata di squalifica)

**ART. 2)** Espulsione per somma di ammonizioni in campo (1 giornata di squalifica)

**ART. 3)** proteste e/o comportamenti irraguardosi nei confronti dei direttori di gara (da 1 giornata a 3 giornate di squalifica)

**ART.4)** offese, ingiurie o atti gravemente offensivi (costituisce offesa, ingiuria o atto gravemente offensivo ogni comportamento, gesto o espressione tendente a ledere la dignità del direttore di gara, un giocatore o un dirigente) (da 1 giornata a 3 mesi di squalifica)

**ART. 5)** Atteggiamenti minacciosi semplici (costituisce minaccia ogni comportamento, gesto o espressione tendente ad incutere nel destinatario un giusto timore (da 2 giornate a 4 giornate di squalifica)

**ART. 6)** Atteggiamenti minacciosi e gravemente minacciosi verso il direttore di gara, un giocatore o un dirigente (da 3 giornate a 6 mesi di squalifica)

**ART. 7)** Scorrettezza in azione di gioco (qualsiasi intervento di gioco commesso in violazione alle regole di gioco senza violenza) ( da 1 giornata a 4 giornate di squalifica)

**ART. 8)** Scorrettezza a gioco fermo o in situazioni chiaramente estranee alla fase di gioco in corso (da 2 giornate a 4 mesi di squalifica)



## Comunicato N.6

27 gennaio 2025

**ART. 9)** Atto di violenza in azione di gioco (costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente rivolto a colpire l'integrità fisica del direttore di gara, un giocatore o un dirigente (da 1 mese a 3 mesi di squalifica)

**ART. 10)** Atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima (da 8 mesi a 2 anni di squalifica)

**IL GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE  
FADDA EMANUELA**

